



COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano
Codice ente 11073

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21 del 30-09-2020

Copia

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre, alle ore 18:30 in Rodano nella sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Roberta Margherita Rosa Maietti	Sindaco	Presente in videoconferenza
Cristian Franco Sanna	Consigliere	Presente in videoconferenza
Monica Corrado	Consigliere	Presente in videoconferenza
Guido Giuseppe Da Rozze	Consigliere	Presente in videoconferenza
Andrea Manara	Consigliere	Presente in videoconferenza
Luigi Bernardini	Consigliere	Presente in videoconferenza
Cristina Rossi	Consigliere	Presente in videoconferenza
Vittorio Arrigoni	Consigliere	Presente in videoconferenza
Maurizio Bisani	Consigliere	Assente
Antonio Florio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Rodolfo Corazzo	Consigliere	Presente in videoconferenza
Manuela Sartori in Ponissi	Consigliere	Presente in videoconferenza

Ernesto Marazzi	Consigliere	Presente in videoconferenza
-----------------	-------------	--------------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il D.ssa Roberta Margherita Rosa Maietti nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Imparato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.21 DEL 30-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'Assessore Bruschi illustra il punto all'ordine del giorno spiegando che le aliquote della nuova IMU sono ottenute dalla somma delle aliquote della vecchia IMU e della TASI, quindi si è deciso di mantenere tutto invariato, perché non c'era la possibilità di ridurle nonostante il legislatore avesse dato questa possibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale :

- n. 57 del 19.12.2019 con la quale venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU in vigore per l'anno 2019:
 - 1) aliquota 0,85% (8,5 per mille) per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
 - 2) aliquota 0,40% (4,00 per mille) per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- n. 58 del 19.12.2019 con la quale venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote TASI in vigore per l'anno 2019:
 - 1) aliquota 0,25% (2,5 per mille) per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - 2) aliquota 0,21% (2,1 per mille) per i fabbricati merce;
 - 3) aliquota 0,10% (1,00 per mille) per i fabbricati rurali strumentali;
 - 4) aliquota 0,21% (2,1 per mille) per i fabbricati di categoria D;
 - 5) aliquota 0,21% (2,1 per mille) per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
 - 6) aliquota 0,21% (2,1 per mille) per le aree fabbricabili;

VISTO che, successivamente all'approvazione, da parte del Comune di Rodano, delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2020, l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI, e dall'art. 1, commi da 738 a 783 della stessa Legge che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO che l'art. 138 del D.L. 34/2020 ha abrogato l'art. 1, comma 779, della Legge 37.12.2019 n. 160, che aveva fissato al 30 giugno il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, ed ha uniformato la suddetta scadenza al 30 settembre 2020, nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 individua, all'articolo 1:

- comma 748: nello 0,5% (5,00 per mille) l'aliquota per l'abitazione principale , classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, che può essere aumentata sino allo 0,6% (6 per mille) e diminuita fino all'azzeramento ;

- comma 750: nello 0,1% (1,00 per mille) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale che può essere ridotta fino all'azzeramento;
- comma 751: nello 0,1% (1,00 per mille) l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che può essere aumentata sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuita fino all'azzeramento;
- comma 752: nello 0,76% (7,6 per mille) l'aliquota per i terreni agricoli che può essere aumentata sino all'1,06% (10,6 per mille) o diminuita fino all'azzeramento;
- comma 753: nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) è riservata allo Stato, che può essere aumentata sino all'1,06% (10,6 per mille) o diminuita sino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille).
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 754: nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, che può essere aumentata fino al raggiungimento del limite massimo dell'1,06 (10,6 per mille) e diminuita fino all'azzeramento;
- comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, può essere aumentata ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'incremento può essere effettuato nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del

Copia informatica di documento informatico

conforme all'originale se corredata da attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23 bis

decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 833.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad € 198.807,97, ed al netto di una prima riduzione dovuta all'emergenza Covid-19 pari a € 20.000,00;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6% (6 per mille);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,10% (1 per mille);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,21% (2,1 per mille);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'1,06% (10,6 per mille);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al all'1,06% (10,6 per mille);
- 6) terreni agricoli: aliquota pari all'1,06% (10,6 per mille);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06% (10,6 per mille);

VISTO:

- l'art. 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale ha disposto che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/(1997), hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757 della Legge n. 160/2019, il quale prevede, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, che la deliberazione di approvazione delle aliquote venga redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e che dalla decorrenza dell'obbligo, la deliberazione consigliare non accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sia idonea a produrre efficacia;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con le modalità della videoconferenza ai sensi del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia");

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.L.vo 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso, con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 12;
- Consiglieri votanti: N. 12;
- Consiglieri astenuti: N. 0;
- Voti favorevoli: N. 12;
- Voti contrari: N. 0

DELIBERA

1. DI ACQUISIRE le premesse come parte integrante del deliberato;
2. DI APPROVARE le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6% (6 per mille);
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,10% (1 per mille);
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,21% (2,1 per mille);
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'1,06% (10,6 per mille);
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06% (10,6 per mille);
 - terreni agricoli: aliquota pari a all'1,06% (10,6 per mille);
 - aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06% (10,6 per mille);
3. DI DARE ATTO che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, spetta la detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. DI DARE ATTO che, per l'anno 2020, non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU) gli immobili adibiti ad abitazione principale o assimilata, così come

definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della Legge 160/2019, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

5. DI DARE ATTO che sono assimilate alle abitazioni principali (e pertanto escluse dal pagamento IMU):
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.6.2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. DI DARE ATTO CHE il Regolamento comunale IMU approvato in data odierna ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e secondo i termini e modalità previste dal regolamento comunale;
7. DI DARE ATTO CHE la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni accertate secondo le modalità previste dalla lettera b) comma 747, art. 1 della Legge 160/2019;
 - Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

8. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
9. DI DARE ATTO ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Inoltre, considerata l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso, con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 12;
- Consiglieri votanti: N. 12;
- Consiglieri astenuti: N. 0;
- Voti favorevoli: N. 12;
- Voti contrari: N. 0

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

COMUNE DI RODANO

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 30-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

RODANO: 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Renata Capitanio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto.

RODANO: 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Renata Capitanio

sigla C.C.	numero 21	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020
----------------------	--------------	---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to D.ssa Roberta Margherita Rosa Maietti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Imparato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ◆ Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 07-10-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Imparato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ◇ Si certifica che la suestesa deliberazione **È ESECUTIVA**, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal 30-09-2020

Rodano, 07-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Imparato

La copia su supporto analogico di documento informatico firmato digitalmente è conforme all'originale se corredata di attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23

Addì, 07-10-2020